



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Carrara - Comune Capofila



PNRR M2 C1-3.2 "GREEN COMMUNITIES": PNRR, MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 – ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO PER L' AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DELLA UNIONE DI COMUNI MONTANA DELLA LUNIGIANA CUP: D91B22002000006 -

1. PREMESSE

- ✓ Con Deliberazione n.13 del 13.02.2025 avente ad oggetto: GREEN COMMUNITY LUNIGIANA-PNRR, MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 – ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU . APPROVAZIONE:MASTERPLAN PRELIMINARE- STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA/ECONOMICA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI SU SCALA COMUNALE E SOVRACOMUNALE - CUP D91B22002000006 - CIG 982592844C REDATTI DALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA, è stato approvato il PFTE;
- ✓ Con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo - Ufficio Segreteria - L'Unione di Comuni della Lunigiana ha determinato di affidare l' **APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DELLA UNIONE DI COMUNI MONTANA DELLA LUNIGIANA**, mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo di cui all'art. 108 del medesimo Decreto;

A norma dell'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, stante ragioni di urgenza, il presente bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità rispetto a quelli ordinari prevista dalla medesima norma in quanto la pubblicità ordinaria del bando allungherebbe i termini procedurali a scapito della fase esecutiva/realizzativa dell'appalto, finanziato da fondi PNRR con termine ultimo per la fine lavori/collauda degli impianti al 31.12.2025;

Si richiama l'art. 225, c. 8, del d.lgs. n. 36/2023 che dispone che in vigore del D.lgs 36/2023 continuano ad applicarsi:

- le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Si richiamano, infine, l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

Dato atto che con sentenza n. 7496 del 09/09/2024, il Consiglio di Stato ha chiarito che la normativa applicabile agli appalti finanziati con fondi del PNRR, emessi dopo il 1° luglio 2023 (quindi in vigore del D.Lgs 36/2023) è quella del D.Lgs 50/2016 in quanto il D.L. 77/2021, che regola tali appalti, rinvia espressamente al vecchio Codice;

Visto il verbale di verifica redatto del tecnico incaricato, ai sensi degli articoli 38, 42 e l'All.to I.7 del Codice degli appalti dlgs 36/2023, prot 3772 del 14.04.2025. dai quali emerge:

a) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;

b) la realizzabilità del progetto;

c) la nota, contenuta nel verbale di verifica, testualmente di seguito riportata:

“Le osservazioni indicate all'interno della presente verifica riferiscono al solo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, PFTE. Le successive fasi progettuali, dovranno essere sottoposte a verifica al fine di garantire una corretta realizzazione delle opere. Nello specifico si dovrà porre particolare attenzione al dimensionamento degli inverter ed alla loro integrazione con i sistemi di accumulo previsti”;

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Lunigiana (MS) [codice NUTS ITI11]

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'Unione di Comuni Montana della Lunigiana con sede in Piazza De Gasperi 17- 54013 Fivizzano (MS), Partita IVA: 01258550456 - Codice Fiscale: 90014320452 - tel. : +39 0585 942011- <https://unionedicomunimontanalunigiana.it>; pec: ucmlunigiana@postacert.toscana.it.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, il responsabile unico del progetto, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, del Codice.

Il Responsabile unico del progetto è la D.ssa Sara Tedeschi, Vice Segretaria Generale dell'Ente e EQ apicale dell'Area Amministrativa dell'Unione di Comuni;

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, funzionario EQ del Settore 1- Affari e Servizi Generali/CUC del Comune di Carrara - e mail: daniela.bicchieri@comune.carrara.ms.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*MANUALE D'USO PER GLI OPERATORI ECONOMICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "*MANUALE D'USO PER GLI OPERATORI ECONOMICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento

reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al numero di telefono **02 8148 0761** e/o scrivere all'indirizzo mail **start.oe@accenture.com**

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di Gara;
- b) PFTE scaricabile al link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1TzddnzDZtX1nZc7Ou5fjylheLBViDb8L?usp=sharing>
- c) Mod. 1. A- Ulteriori dichiarazioni
- d) Mod. 1. B- Ulteriori dichiarazioni
- e) Mod. 1. C- Ulteriori dichiarazioni
- f) Mod. 2 – Offerta economica

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della amministrazione aggiudicatrice, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://unionedicomunimontanalunigiana.it>, nella sezione "Amministrazione trasparente" della CUC (Comune di Carrara) <https://web.comune.carrara.ms.it> e sulla Piattaforma Telematica di START (accessibile all'indirizzo internet: **<https://start.toscana.it>**).

2.2. CHIARIMENTI

Le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all'art. 90 del Codice, che sono recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri), avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara in oggetto, accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Le comunicazioni vengono gestite su doppio canale. La SA potrà inviare una comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) o via posta elettronica ordinaria (PEO).

Tali comunicazioni da parte dell'Amministrazione, vengono pubblicate attraverso le seguenti tipologie di messaggio:

- **Comunicato:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio non è notificata agli OE e viene pubblicata in automatico sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Chiarimento:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Comunicazione:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Richiesta informativa o integrativa:** a partire dallo stato della procedura "in esame" in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Soccorso istruttorio:** a partire dallo stato della procedura "in esame" in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e non può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;

L'operatore economico può scrivere due tipologie di messaggio:

- **chiarimento**, a partire dallo stato della procedura "non iniziata" fino e compreso "in corso";
- **comunicazione**, a partire dallo stato della procedura "non iniziata";

E' tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

La sezione "Posta ricevuta" rappresenta la sezione che l'utente visualizza di default quando accede al modulo delle Comunicazioni.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Eventuali chiarimenti circa la modalità di accesso e caricamento dei documenti possono essere richiesti gratuitamente ai seguenti recapiti:

- a) n. 02 8148 0761 , "Customer and Sales Support per gli operatori economici "
- b) all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com .

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.carrara@postecert.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici su alcuni immobili comunali facenti parte l'Unione dei Comuni della Lunigiana, per i quali di seguito si riportano i dati principali:

ID	Indirizzo	Destinazione di uso	Potenza (kW)	Accumulo (kWh)
1	CENTRO SPORTIVO SALVO D'ACQUISTO AULLA	PALESTRA	77.805	62
2	PALESTRA SCOLASTICA BAGNONE	PALESTRA	20.475	0
3	PALESTRA DI CASOLA IN LUNIGIANA	PALESTRA	20.475	0
4	IMPIANTO SPORTIVO COMANO	SALA POLIVALENTE	40.95	88
5	PALAZZETTO DELLO SPORT FIVIZZANO	PALESTRA	40.95	62
6	IC PACINOTTI FIVIZZANO	SCUOLA	20.475	0
7	IC BONOMI CANIPAROLA FOSDINOVO	SCUOLA	20.475	0
8	SCUOLA ELEMENTARE DI LICCIANA NARDI	SCUOLA	40.95	0
9	MUNICIPIO MULAZZO	UFFICI	14.56	22
10	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PODENZANA	SPOGLIATOI	10	15

11	SCUOLE E PARCO FIERA TRESANA	SCUOLA	38.675	0
12	PALESTRA COMUNALE DI FILATTIERA	PALESTRA	20.475	31
13	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FT BARACCHINI VILAFRANCA IN LUNIGIANA	SCUOLA	45.50	0
14	CASERMA CARABINIERI ZERI	CASERMA	20.02	0

La tipologia di impianto da realizzare sarà del tipo collegato alla rete (Grid-connected).

Ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 36/2023 sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal PFTE dell'opera e relativi allegati.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive presentati dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il tutto così come dettagliato nel Capitolato e negli elaborati di progetto cui si rinvia.

N.B. Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 la documentazione tecnica di progetto dovrà indicare che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione di finanziamento recante la dicitura "*finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU*".

Inoltre, tutti i file digitali di progetto dovranno essere firmati in formato ".p7m".

LAVORI

Importo opere	€ 1.038.354,76
Oneri per la Sicurezza	€ 93.662,33

TOTALE	€ 1.132.017,09
---------------	-----------------------

PROGETTAZIONE

Servizio di progettazione, DL, CSE, Collaudi,	€ 93.400,00
Oneri di allaccio e pratiche GSE	€ 52.000,00

Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.

L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023., per un totale di **€ 280.142,47**.

Si evidenzia che la lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs 36/2023, n. 36, e della seconda parte della norma, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale (così, Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 e Tar Palermo 19/12/2023, n.3787).

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante indica che i contratti collettivi nazionali applicabili al personale impiegato nei lavori o opere in oggetto sono:

- "EDILIZIA - EDILE E AFFINI" Codice di iscrizione all'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL C01 (art. 17 della L. 30 dicembre 1986, n. 936) (categoria OG1). Fermo restando che l'Appaltatore può indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele.

- "METALMECCANICI" Codice di iscrizione all'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL F01 (art. 17 della L. 30 dicembre 1986, n. 936) (categoria OG9). Fermo restando che l'Appaltatore può indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele.

L'importo del Contratto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni e prescrizioni contenute e richiamate negli Elaborati a base di gara.

L'offerta dell'appaltatore deve tenere conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari riportate nel Capitolato e negli elaborati progettuali ed amministrativi che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono intendersi I.V.A. esclusa ed oneri previdenziali per spese di progettazione escluse, ove non diversamente specificato.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione dei lavori e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, prima dell'approvazione del progetto, anche derivanti da osservazioni di altri soggetti pubblici legittimati (quali ad esempio conferenza dei servizi ed enti sovraordinati).

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l'invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP, il tempo necessario per l'illustrazione del progetto nell'ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure amministrative, per l'acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d'opera.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica.

In questo caso il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel PFTE, pertanto sono ammesse dal codice solo se non incidono su eventuali prescrizioni degli enti competenti e non comportano un aumento dell'importo contrattuale.

L'esecuzione dei lavori ha luogo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.

Il progetto esecutivo è redatto in conformità al PFTE e determina i lavori da realizzare, il relativo costo con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma.

Presenta un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo ed è corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera.

Il progetto esecutivo è, inoltre, redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dai titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale.

Descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

Il PE in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento contiene i seguenti elaborati:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici, comprensivi eventualmente anche di quelli relativi alle strutture, agli impianti e all'ambiente (mitigazione, compensazione, ripristino e miglioramento ambientale);
- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento; · quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- piano particellare di esproprio aggiornato;
- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento;
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al d.lgs. 81/2008;

Le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di attività connesse fra loro dal punto di vista tecnico e organizzativo; il presente appalto, pertanto, è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un'attività organicamente unitaria non frazionabile in lotti autonomi e funzionali. L'eventuale frazionamento dell'appalto, oltre a determinarne la sua frammentarietà, ne renderebbe l'esecuzione oltremodo complessa e non permetterebbe la necessaria uniformità di azione rispetto alla realizzazione delle finalità previste.

3.1. TERMINI

Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta. A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

L'esecutore redige il piano di qualità di costruzione e di installazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo della fase esecutiva. Il piano è stato approvato dal direttore dei lavori e definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art.60 del Codice, come modificato dal D.lgs.209/2024, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, con riguardo ai contratti di lavori, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater; dell'art.60 del Codice, introdotto dal D.lgs.209/2024.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente può imporre alla ditta appaltatrice l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso la ditta appaltatrice non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

A) PER LAVORI

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del D.lgs.36/2023 per le categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria previste per il presente appalto, i concorrenti devono essere qualificati ai sensi di legge e possedere attestazione SOA (in corso di validità e rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzate) che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto.

La categoria di qualificazione per gli esecutori richieste per l'appalto a qualificazione obbligatoria, è:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	QUALIFICAZIONE E OBBLIGATORIA	IMPORTO	PREVALENTE O SCORPORABILE
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9 CL III	SI'	€ 912.431,63	PREVALENTE
Edifici civili e industriali	OG1 CL I	SI'	€ 125.923,13	SCORPORABILE

L'offerente ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:

- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente **OG9 CL III** o superiore e attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria scorporabile **OG1 CL I** o superiore.

Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione.

In merito al subappalto si specifica quanto segue:

- per la categoria **prevalente OG9**, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, il subappalto non può superare la quota del 50%, non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;

- per la categoria scorporabile **OG1**, il subappalto è ammesso senza limitazioni a impresa in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile **OG9 CL III** o superiore;

Le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, direttamente o tramite un'impresa mandante nel caso di associazione temporanea di tipo orizzontale, verticale o misto, alle condizioni di legge .

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 95, comma 5 lett.b) del Codice.

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO: Per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, il concorrente è tenuto a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere a subappalto per qualificarsi e a specificare la categoria e la percentuale. La mancata espressa dichiarazione con indicazione della necessità del subappalto renderà inutilizzabile l'istituto non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio e pertanto è CAUSA DI ESCLUSIONE per difetto di qualificazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato II.12, D.lgs 36/2023, "la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara"; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2. Si precisa che l'ultimo periodo della norma richiamata deve essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227.

B) PER PROGETTAZIONE

Il progettista, dovrà redigere il progetto esecutivo, ai sensi del Codice e nel rispetto di tutta la normativa e delle disposizioni in materia di PNRR.

Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 36/2023, se il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, indicati nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

I requisiti di qualificazione sono disciplinati dalla parte V dell'Allegato II. 12 del codice.

La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

I professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per la qualificazione dei professionisti è necessario che il progettista incaricato abbia progettato nell'ultimo quinquennio interventi complessivi di pari importo e due servizi di punta per la metà dell'importo dei lavori oggetto di gara.

La categoria di riferimento è la IA.03: Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari € 93.400,00 IVA esclusa, non superiore al valore stimato dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in pag.14 sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il professionista che espleta l'incarico di PROGETTISTA dovrà dichiarare l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, in qualità di progettista, di massimo due servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, prestati per lavori di ognuna delle categorie e ID indicate e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Ai fini della qualificazione i suindicati requisiti devono essere posseduti:

- dalle imprese attestata per prestazioni di costruzione e progettazione nelle categorie e classifiche sopra descritte;
- dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato (ATI) tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del Codice;
- dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione con indicazione in sede di offerta del progettista, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 68, comma 1 del Codice;

Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione definitiva ed esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo affermato al riguardo che il progettista "indicato", benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, debba soddisfare sia i requisiti generali sia quelli speciali, pena l'esclusione del concorrente che lo abbia designato.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni del D.M. n. 256 del 23 giugno 2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 (CAM relativo all'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro tre giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Le attività oggetto del presente appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) .

L'appaltatore avendo un'impresa con numero pari a 50 dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2, Allegato II.3 del codice) in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- una dichiarazione (art. 1, c. 3, Allegato II.3 del codice) che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di Penali determinate nel Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile(2) l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere all'obbligo previsto dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice di riservare sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; pertanto garantisce:

1. una quota pari al 10% di occupazione giovanile;

2. una quota pari al 10% di occupazione femminile. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna all'assunzione di una unità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori che non provvedono a rilasciare apposita dichiarazione in merito al rispetto del principio "DNSH" - Do No Significant Harm - "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, sia per la parte dell'esecuzione dei lavori sia per la parte della progettazione. L'operatore economico può presentare offerta per sé o in qualità di mandatario di un raggruppamento secondo la normativa vigente.

Si precisa che la presentazione dell'offerta in qualità di impresa singola è possibile nei seguenti casi:

– se i progettisti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare, sono presenti nell'organico del soggetto esecutore: è richiesta pertanto, un'attestazione SOA per progettazione e costruzione, in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti previsti per i servizi di architettura e ingegneria. L'operatore dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 79, comma 7 del d.P.R. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti;

- se la ditta esecutrice dei lavori, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione ovvero attestazione SOA per sola costruzione, affida l'incarico ad un progettista esterno senza costituzione di raggruppamento temporaneo.

Il contratto è comunque stipulato esclusivamente fra il Comune di Zeri e l'operatore economico stesso, il quale è tenuto ad indicarne il nominativo o la ragione sociale in fase di gara, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, o a più operatori riuniti tra loro.

In caso di costituzione di sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione, dovrà inoltre essere precisato di che tipo di raggruppamento si tratti, le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti. Resta ferma la responsabilità in solido con l'operatore economico in caso di errori e/o omissioni riguardanti la prestazione progettuale, che possano arrecare danno alla S.A.

I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

a) professionisti singoli o associati;

b) amministratori, soci, dipendenti, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. a) e b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni. L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) in cui questi ha sede, e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello delle prestazioni afferenti alla parte relativa ai lavori nella procedura di appalto integrato di cui. Il concorrente non stabilito in Italia, dovrà presentare, a pena di esclusione, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE:

A pena di esclusione il Progettista Indicato dovrà essere in possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro (con relativo numero di iscrizione e la data di iscrizione) e/o ulteriori e altri requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura per le figure professionali richieste.

In particolare:

a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;

b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello delle prestazioni afferenti alla parte relativa ai servizi di progettazione nella procedura di appalto integrato di cui. Il Progettista indicato non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, dovrà presentare registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo (con relativo numero di iscrizione e la data di iscrizione) corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere qualificati ai sensi di legge e possedere **attestazione SOA** (in corso di validità e rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzate) che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto.

PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE:

A pena di esclusione, il progettista individuato per la progettazione dovrà dimostrare l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per ciascuna delle categorie di progettazione richieste, per dimensione e caratteristiche tecniche, non inferiori a quelli oggetto dell'affidamento.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.. In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- 1) la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- 2) la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
- 3) l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:

- 1) copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la

eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;

2) copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;

3) la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso;

4) l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga). L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

REQUISITI DI ESECUZIONE :

L'esecuzione dell'appalto potrebbe, peraltro, comprendere alcune lavorazioni la cui natura le annovera tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Pertanto, qualora si verificasse la suddetta circostanza, l'operatore chiamato ad eseguire tale lavorazione, sia esso anche in subappalto, ovvero in subcontratto, ovvero in avvalimento, dovrà essere iscritto ovvero aver rinnovato l'iscrizione ovvero aver richiesto l'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio.

Si ribadisce che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Sono inoltre compresi e compensati nell'appalto i rilievi, le indagini, gli accertamenti e quant'altro occorrente per la redazione della progettazione esecutiva.

In particolare modo la relazione CAM sui criteri ambientali minimi, redatta ai sensi del DM 23 giugno 2022, dovrà sviluppare e approfondire le scelte progettuali adottate in sede di redazione del progetto definitivo, con particolare riguardo alle modalità operative in sede di attuazione dei lavori.

L'Appaltatore sarà libero di scegliere la sede che riterrà più opportuna per la redazione della progettazione esecutiva. Dovrà inoltre rendersi disponibile ad effettuare incontri presso gli uffici tecnici di questa Amministrazione Comunale, per la verifica della progettazione e della progressione dell'incarico.

L'Appaltatore si obbliga ad elaborare direttamente ovvero a mezzo di professionisti abilitati indicati in sede di offerta il progetto esecutivo dell'intervento secondo i tempi e le indicazioni contenute nel presente schema di contratto e come risultanti dall'offerta prodotta dall'Aggiudicatario.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, tutti gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto del progetto, e ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre a quelle eventualmente richieste dal Responsabile Unico del Procedimento, affinché il progetto risulti completo ed esaustivo per la successiva fase di esecuzione dei lavori, nonché conforme al vigente quadro normativo. In particolare la progettazione esecutiva dovrà essere eseguita secondo quanto stabilito dal Decreto n. 256 del Ministero della Transizione Ecologia del 23 giugno 2022.

Il progetto esecutivo sarà comprensivo di tutti gli elaborati necessari a renderlo verificabile e realizzabile in ogni sua parte.

L'Aggiudicatario dovrà effettuare una puntuale ricognizione dello stato dei luoghi e degli impianti che potrebbero risultare parzialmente difformi da quanto evidenziato nel progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali".

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il Progetto in appalto dovrà dimostrare, secondo quanto previsto dalla guida operativa per il rispetto del principio DNSH (circolare n° 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) il rispetto di sei vincoli:

- a. Mitigazione del cambiamento climatico
- b. Adattamento ai cambiamenti climatici
- c. Uso sostenibile e protezione delle acque
- d. Economia circolare
- e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
- f. Protezione e ripristino della biodiversità e tutela degli ecosistemi

Il progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base gara ha posto le condizioni ed i vincoli per il rispetto del principio DNSH come espressi negli elaborati e meglio descritti nella relazione dedicata.

Il progetto esecutivo dovrà recepire il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)” in piena applicazione dal 13/06/2022 che stabilisce all'art. 26 l'Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. In particolare, le stazioni SMART dovranno essere alimentate mediante fonti rinnovabili.

5. PENALI, PREMIO DI ACCELERAZIONE E ANTICIPAZIONE

L'operatore, nell'esecuzione di tutti i servizi previsti e delle successive lavorazioni contemplate nella presente procedura, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio ed i lavori di che trattasi. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto attiene alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione di tutte le prestazioni richieste, obblighi tutti che dovranno essere conformi al cronoprogramma presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, la ditta aggiudicataria sarà soggetta all'applicazione delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1‰ dell'importo netto contrattuale.

In mancanza di verifica positiva del progetto esecutivo non sarà riconosciuto all'operatore alcun compenso. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, né pregiudica il diritto della stazione appaltante di far provvedere a terzi alla prestazione non eseguita o difforme, a spese del soggetto medesimo. Infine, quando siano cumulate penali per un valore superiore al 20% dell'ammontare netto contrattuale, si procederà alla risoluzione espressa del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando contestualmente la cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in questo caso l'aggiudicatario potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sarà riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice, nella stessa misura prevista per la penale

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs.209/2024, sull'importo dell'intero contratto, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da

imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

6. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice, nonché qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) l'assenza dei requisiti di qualificazione e di partecipazione.
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n° 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 68 del codice, purché in possesso dei requisiti di qualificazione.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento i soggetti partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Trattandosi di procedura finanziata con fondi PNRR si applicano le seguenti condizioni di esecuzione:

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

• Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti:

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, producono, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

• Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o inferiore a 50 dipendenti :

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 16 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Comune una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione alla stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

• Rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. •

Gli operatori economici di cui al comma 3 dell'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

- Obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile. L'operatore economico, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, da destinare all'occupazione giovanile e femminile. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante in occasione di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. 2)

L'operatore economico partecipante alla gara dovrà dichiarare di assumersi gli obblighi relativi:

- al rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla Misura cui è associata il progetto • al principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (guida operativa aggiornata con la circolare del MEF n. 33 del 13/10/2022). In particolare il rispetto dell'esclusione di tutte le seguenti attività, come riportato nelle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2022, n. 33 e 14 maggio 2024, n. 22:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

- agli obiettivi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico, ambientale e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento oggetto dell' avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 068047;

7. SUBAPPALTO

Per quanto attiene sia ai lavori sia alla progettazione è ammesso il subappalto secondo la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Premesso il disposto normativo secondo cui il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, nel caso in cui l'Impresa intenda affidare in subappalto dei lavori, la stessa dovrà dichiarare quali, specificando, oltre alla tipologia, anche il loro presunto ammontare (precisando il peso percentuale dei lavori che si intende dare in subappalto sul totale), indicando puntualmente, con apposita tabella da inserire nel DGUE (parte II lett. D) precisando il riferimento alla voce del computo metrico a cui si riferisce.

Qualora la scelta di subappaltare non venga dichiarata, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'aggiudicatario.

Inoltre, le comunicazioni di contratti c.d. “similari” quali ad esempio di fornitura e posa in opera e noli a caldo, dovranno essere effettuate nei limiti e secondo le modalità stabilite dal predetto art. 119 e dalle altre norme in materia.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi previste all'art. 105, comma 13, del Codice.

Gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista o dagli altri soggetti esecutori o prestatori, con la specificazione del relativo importo e degli altri elementi indicati al comma 2 del suddetto art. 105. Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del Codice, come modificato dalla L. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.3.b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Beneficiario della garanzia è l'Unione dei Comuni Montana della Lunigiana (MS)

La cauzione è costituita mediante accredito su Codice **IBAN** di Tesoreria: **IT 40 Q 01030 69910 000000354949** – Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. Fivizzano.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" e **allegano la ricevuta ai documenti di gara.**

La mancata presentazione della ricevuta fra la documentazione amministrativa potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro i termini stabiliti, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno Martedì 13 Maggio 2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del del D.Lgs. 36/2023, cui si fa rinvio.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura
- 2) DGUE
- 3) MOD- 1.A – Ulteriori dichiarazioni
- 4) MOD- 1.B – Ulteriori dichiarazioni
- 5) MOD- 1.C – Ulteriori dichiarazioni
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) documentazione in caso di avvalimento;
- 8) Attestazione versamento contributo ANAC
- 9) Cronoprogramma
- 10) Documentazione a corredo dell'offerta
- 11) Eventuale ulteriore documentazione

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 90, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 . DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 DGUE

Il DGUE è gestito sulla Piattaforma di START.

15.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 47 co. 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

16. OFFERTA ECONOMICA

L'affidamento dell'appalto integrato avviene mediante offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto esecutivo e il prezzo.

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

L'offerta relativa al prezzo deve distinguere i corrispettivi richiesti per la progettazione esecutiva e per la successiva esecuzione dei lavori.

Pertanto l'operatore economico partecipante dovrà inserire nell'apposito spazio predisposto dalla stazione appaltante anche il "Modello 2- Offerta economica" reso disponibile tra la documentazione di gara.

L'importo a base di gara è di Euro **1.131.754,76** oltre iva.

Per la presentazione dell'offerta il concorrente dovrà:

1) per quanto riguarda il form on line

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

I costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'Impresa concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Pertanto in sede di presentazione dell'offerta, qualora i costi della manodopera dell'operatore risultino inferiori alla previsione della Stazione Appaltante, l'Operatore dovrà inserire nella apposita sezione

EVENTUALE GIUSTIFICAZIONE MANODOPERA

le corrispondenti giustificazioni rispetto alle singole voci componenti dei costi della manodopera che portano al ribasso.

2) per quanto riguarda il "MODELLO 2- OFFERTA ECONOMICA"

(reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara)

- a) **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- b) **Compilare** il "Modello 2" predisposto dalla stazione appaltante inserendo gli importi richiesti;
- c) **Firmare** digitalmente il documento "Modello 2" predisposto dalla stazione appaltante;
Inserire nel sistema il documento "Modello 2", firmato digitalmente, **nell'apposito spazio previsto.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, di cui all'art. 108 dello stesso Decreto.

• **PROCEDURA DI GARA**

Il *seggio di gara* procederà a :

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa;
2. attivare, se necessaria, la procedura di soccorso istruttorio

3. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di pubblicazione.

La SA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi dell'art.24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0., reso disponibile dall'ANAC.

Successivamente, si procederà all'apertura della busta virtuale “Offerta economica”.

ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Si precisa che qualora le offerte siano in numero pari o superiori a cinque, ricadendo nella fattispecie di appalto di lavori sotto soglia europea e ritenendo la Stazione Appaltante l'assenza di interesse transfrontaliero, si procederà (ex art.54 del D.lgs.36/2023), all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'ALLEGATO II.2 al Codice, METODO A .

L'aggiudicazione sarà disposta nelle more della verifica del possesso dei requisiti e sarà immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.lgs.36/2023.

N.B. Trattandosi di appalto finanziato nell'ambito delle risorse del PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 “ è sempre autorizzata, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto e dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs 36/2023 può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla sua presentazione.

L'appalto è disciplinato dalle norme del D.Lgs 50/2016, dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, dal D.Lgs n. 36/2023, dal presente Bando di gara, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per

l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Normativa.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, prorogato dal DL n. 77/2021 – per le verifiche antimafia, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, così come modificato dall'art. 4, comma 1, del DL n. 76/2020, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi trenta giorni, giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene

valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario, fuori dai casi di consegna in via d'urgenza, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate

E' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza (ex articolo 32, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, deve costituire garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.53 del D.lgs.36/2023, oltre alle altre polizze previste dal CSA.

Ai sensi del comma 4 bis dell'art.53, introdotto dal D.lgs.209/2024, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art.117, comma 2 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

Il comma 4 dell'art. 48 del DL n. 77/2021 estende l'applicazione della disciplina acceleratoria del processo amministrativo (art. 125 del d.lgs. n. 104/2010), dettata con specifico riferimento alle controversie relative a infrastrutture strategiche, agli appalti pubblici finanziati con fondi del PNRR. Il Giudice amministrativo, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, deve tener conto anche "delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera". Ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il Giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse deve essere "comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure". Inoltre, ferma l'applicazione delle ipotesi di cui gli artt. 121 e 123 del d.lgs. n. 104/2010, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato.

Il risarcimento del danno, eventualmente dovuto, avviene solo per equivalente

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al **COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO** formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Carrara, data della firma digitale

Il Dirigente Settore Affari e Servizi Generali/CUC
Dott. Cristiano Boldrini